

Direttive relative al tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 5 agosto 2010.
(Delibera del 15 settembre 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 settembre 2010, ha adottato la seguente delibera:

“vista la delibera in data 14 luglio 2010 con la quale l'Assemblea plenaria ha proceduto all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori del concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 27 febbraio 2008, con contestuale destinazione dei medesimi nelle sedi indicate per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;

- considerato che con D.M. 5 agosto 2010, pervenuto al C.S.M. in data 13 agosto 2010, i vincitori del concorso suindicato sono stati nominati magistrato ordinario e, con provvedimento del Direttore generale dei magistrati del 6 agosto 2010, invitati a prendere possesso nelle rispettive sedi di tirocinio nel periodo compreso tra il 20 settembre 2010 e il 30 settembre 2010;

- ritenuto che al tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso di cui sopra - in attesa della piena attuazione delle modifiche apportate alle norme sull'ordinamento giudiziario con la legge 30 luglio 2007, n. 111 e - in primo luogo - della istituzione della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, così come modificato dalla citata legge 111/2007 - si applica, in quanto compatibile, la normativa regolamentare deliberata dal C.S.M. in data 11 giugno 1998 e recepita nel D.P.R. 17 luglio 1998;

- che tale Regolamento ha fissato i presupposti per un intervento formativo organico e programmatico capace di valorizzare i contributi di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella delicata fase della formazione iniziale (ivi compresi gli stessi magistrati ordinari in tirocinio) e, nel contempo, ha introdotto uno stretto collegamento tra funzione formativa e verifica dell'idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

delibera

il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 5 agosto 2010 (vincitori del concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario indetto con DM. 27 febbraio 2008) avrà la durata effettiva di mesi 18, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore, in entrambi i casi, a trenta giorni e dei periodi feriali. I magistrati ordinari senza funzioni hanno diritto a trenta giorni di congedo ordinario in quota corrispondente alla frazione di anno di servizio; il periodo di congedo ordinario maturato deve essere goduto durante il periodo feriale previsto per i magistrati con funzioni, ai sensi dell'art. 90 O.g. e, per la parte che residua, in considerazione del parziale funzionamento degli uffici in tale periodo, i magistrati ordinari in tirocinio dovranno essere destinati alle funzioni giudiziarie che non subiscono la sospensione del periodo feriale secondo quanto statuito dalla delibera consiliare del 17 luglio 2002.

Il tirocinio avrà inizio l'**1° ottobre 2010** e, nel rispetto dell'art. 3, quarto e quinto comma del Regolamento, si svolgerà secondo la seguente articolazione:

TIROCINIO ORDINARIO (13 mesi) dall'1 ottobre 2010 al 30 novembre 2011

(nel periodo è compreso il mese di congedo ordinario spettante).

TIROCINIO MIRATO (5 mesi) dall'1 dicembre 2011 al 30 aprile 2012.

La fase del tirocinio ordinario avrà il seguente svolgimento:

- **sei mesi**, dall'1 ottobre 2010 al 31 marzo 2011, presso gli uffici giudicanti civili
- **tre mesi** dall'1 aprile 2011 al 30 giugno 2011, presso gli uffici giudiziari
requirenti;
- **quattro mesi**, dall'1 luglio 2011 al 30 novembre 2011, presso gli uffici giudicanti penali;
(nel periodo è compreso il congedo ordinario spettante).

organizzare, in collaborazione con gli organismi forensi, attività di formazione comune per magistrati ordinari in tirocinio, praticanti avvocati ed avvocati.

L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni avverrà in prossimità del completamento del tirocinio ordinario.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario di destinazione del magistrato ordinario dovrà comunicare con precisione e senza ritardo - entro il termine di venti giorni dalla delibera consiliare relativa all'assegnazione delle sedi per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali - al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore la destinazione tabellare alla quale il magistrato medesimo sarà destinato secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata anche alla commissione distrettuale per gli uditori giudiziari e al Consiglio superiore della magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

Si ricorda che la mancata ottemperanza a tali direttive (fonte, nella pratica, di notevoli disservizi e di sostanziale svuotamento dell'utilità ed efficacia del tirocinio mirato) comporta conseguenti segnalazioni ai titolari dell'azione disciplinare.

I Consigli giudiziari dovranno nominare tempestivamente i magistrati collaboratori per l'organizzazione del tirocinio al fine di garantirne l'effettivo inizio.

Sarà cura dei Presidenti di ciascuna Corte di appello organizzare presso il Consiglio giudiziario entro il **30 ottobre 2010** un incontro con tutti i magistrati ordinari in tirocinio nel distretto, nel corso del quale dovranno essere illustrate le fasi e le modalità di svolgimento del tirocinio, i compiti e le funzioni dei Consigli giudiziari, delle Commissioni uditori, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari e quant'altro funzionale al proficuo svolgimento del tirocinio."